

Tanto premesso,

delibera

di rinnovare, per ulteriori due anni, l'incarico di referente informatico per la D.N.A.A. – settore penale requirente – del dott. Antonio ARDITURO, sostituto procuratore presso la D.N.A.A., con decorrenza 26 ottobre 2026.

2) - 118/VV/2024 - (relatori Consiglieri ECCHER e FORZIATI, relatore esterno Consigliere BISOGNI)

Aggiornamento delle raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia, adottate con delibera dell'8 ottobre 2025.

1. Premessa

Le raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia, adottate nella seduta dell'8 ottobre 2025, costituiscono il quadro di riferimento vigente e conservano piena validità nei principi, nel perimetro normativo e nelle cautele operative ivi indicate.

L'odierno intervento consiliare, dunque, non le sostituisce ma le integra e aggiorna alla luce degli sviluppi tecnici, istituzionali e normativi intervenuti nel periodo compreso tra ottobre 2025 e maggio 2026.

Quattro ordini di sviluppi giustificano l'intervento:

- l'avvio, dal 1° gennaio 2026, della sperimentazione di Microsoft 365 Copilot negli uffici giudiziari, disposta dal Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, che ha reso urgente un chiarimento sui confini dell'uso consentito dello strumento, con particolare riferimento al trattamento degli atti giudiziari;
- l'acquisizione, a seguito delle richieste formulate dal Comitato Paritetico tra il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia nella seduta del 20 gennaio 2026, delle rassicurazioni tecniche di Microsoft in ordine alla riservatezza dei dati, all'assenza di addestramento dei modelli sui dati giudiziari e all'architettura di sistema adottata per il dominio giustizia;
- la ricognizione svolta dalla struttura tecnica per l'organizzazione del Consiglio superiore (STO) sugli usi dell'intelligenza artificiale negli uffici giudiziari (trasmessa alla settima commissione e al coordinatore del Comitato Paritetico il 29 aprile 2026), che ha dato conto tanto delle criticità strutturali dello strumento quanto delle sperimentazioni più avanzate condotte da alcuni uffici giudiziari;

- il riscontro del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia del 10 maggio 2026, con cui il Capo del Dipartimento ha condiviso alcune delle valutazioni della STO e comunicato l’avvio di un approccio “*multimodello*”, con l’istituzione di uno sportello tecnico dedicato agli utenti della sperimentazione.

2. Conferma dei principi fondamentali

Restano fermi, quali principi irrinunciabili che governano l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito giudiziario:

- **l’autonomia decisionale del magistrato:** ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti è e rimane di esclusiva competenza del magistrato, che non può delegarla ad alcun sistema di intelligenza artificiale;
- **la supervisione umana obbligatoria:** ogni *output* prodotto da sistemi di intelligenza artificiale deve essere oggetto di verifica, valutazione critica e validazione da parte del magistrato prima di qualsiasi utilizzo;
- **la sovranità e la protezione dei dati:** i dati e le informazioni generate non devono essere accessibili a terzi non autorizzati;
- **il divieto di profilazione:** va escluso il rischio che tecniche di *retrieval augmented generation* (RAG) applicate ad archivi digitali della giustizia si traducano nella creazione di *repository* idonei a consentire forme di profilazione dell’attività giudiziaria e dei singoli magistrati;
- **la conformità al quadro normativo:** l’uso dell’intelligenza artificiale deve avvenire nel rispetto dell’AI Act (Reg. UE 2024/1689), del GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati, Reg. UE 2016/679), della legge 23 settembre 2025, n. 132, e di ogni altra normativa applicabile; in questa fase transitoria, possono essere utilizzati esclusivamente i sistemi autorizzati dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 132/2025;
- **il perimetro delle attività consentite:** l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito giudiziario è ammesso nei termini indicati dalle raccomandazioni consiliari dell’8 ottobre 2025 e nelle sezioni 4 e 5 del presente documento. Rimane in ogni caso escluso qualsiasi uso dell’intelligenza artificiale che si traduca nell’adozione o nella predisposizione di provvedimenti giurisdizionali, nella valutazione autonoma delle prove o nella formazione del convincimento del giudice: tali attività – che costituiscono il nucleo della funzione giurisdizionale – sono e restano di esclusiva competenza del

magistrato. L'eventuale futura estensione dell'intelligenza artificiale a fasi più prossime alla decisione sarà possibile esclusivamente mediante sistemi certificati ai sensi dell'AI Act, la cui scadenza per i sistemi dell'allegato III è ora fissata al 2 dicembre 2027, in forza dell'accordo provvisorio sul *Digital Omnibus on AI* del 7 maggio 2026.

3. Le garanzie tecniche acquisite su Microsoft 365 Copilot

A seguito delle richieste formulate nell'ambito del Comitato Paritetico tra il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia nella seduta del 20 gennaio 2026, il Ministero della giustizia ha fornito, con comunicazione formale del 12 febbraio 2026, le seguenti garanzie tecniche in ordine al servizio Microsoft 365 Copilot operante nel dominio giustizia:

- **residenza dei dati in Italia:** il Ministero della giustizia ha acquisito il componente *Advanced Data Residency* (ADR), che garantisce la memorizzazione dei dati, inclusi i contenuti delle interazioni con Copilot, nei *datacenter* localizzati in Italia; la posizione dei dati è verificabile direttamente dal *tenant* attraverso il Microsoft 365 Admin Center;
- **isolamento del *tenant*:** il *tenant* del Ministero della giustizia costituisce un'istanza logicamente separata da tutti gli altri *tenant* Microsoft 365, con dati protetti sulla base delle politiche di sicurezza, conformità e *privacy* proprie dell'organizzazione;
- **assenza di addestramento sui dati giudiziari:** i dati dei clienti – compresi i *prompt* inseriti dagli utenti, le risposte generate e i dati accessibili tramite Microsoft Graph – non vengono utilizzati per l'addestramento o il miglioramento dei modelli linguistici di Copilot; tali dati restano confinati all'interno del *tenant* e sono trattati esclusivamente per l'erogazione del servizio;
- **controllo sulla classificazione dei documenti:** il Ministero può classificare i documenti sensibili tramite etichette di riservatezza (Microsoft Purview) al fine di limitare o inibire l'elaborazione dei contenuti da parte di Copilot, e può configurare o disabilitare la funzionalità di ricerca web.

Il Consiglio non può che prendere atto di tali garanzie, le quali modificano il quadro di valutazione rispetto a quello disponibile al momento dell'adozione delle raccomandazioni dell'8 ottobre 2025.

Del resto, spetta esclusivamente al Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 23 settembre 2025, n. 132, individuare e autorizzare i sistemi di intelligenza artificiale utilizzabili negli uffici giudiziari: in tale quadro, le presenti raccomandazioni ribadiscono, sulla base delle garanzie acquisite, le condizioni e i limiti entro cui l'uso di Microsoft 365 Copilot può ritenersi compatibile con i principi fondamentali della funzione giudiziaria.

Il quadro delle garanzie tecniche è ulteriormente ribadito dalla nota del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del 10 maggio 2026, con cui il Capo del Dipartimento ha riconosciuto che un impiego non accompagnato di Copilot in ambito giudiziario presenta margini di rischio che devono essere governati con misure mirate, e ha comunicato che il Ministero sta recependo le segnalazioni emerse nel corso della sperimentazione, apportando i correttivi tecnici e organizzativi necessari.

4. Aggiornamento del perimetro degli usi consentiti: Copilot e gli atti giudiziari

Alla luce delle garanzie tecniche acquisite e dell'esperienza delle sperimentazioni avanzate, il Consiglio superiore ritiene che l'uso di Microsoft 365 Copilot possa essere esteso, in via sperimentale e nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo seguente, anche ad attività che coinvolgono atti giudiziari, nella misura in cui tali attività siano riconducibili alla fase analitica e ricostruttiva del processo e non incidano sulle valutazioni giuridiche, interpretative o decisionali.

L'uso di Microsoft 365 Copilot con atti giudiziari deve tuttavia ritenersi ammissibile esclusivamente nel rispetto cumulativo delle seguenti condizioni:

- **trattamento dei dati personali contenuti negli atti:** l'immissione di atti giudiziari contenenti dati personali nel sistema Copilot è consentita all'interno del *tenant* istituzionale del Ministero della giustizia, in ragione delle garanzie tecniche acquisite in ordine alla residenza dei dati in Italia, all'isolamento del *tenant* e all'assenza di addestramento dei modelli sui dati giudiziari. L'anonimizzazione preventiva degli atti è raccomandata quale buona pratica, in particolare quando non sia strettamente necessario che il sistema operi su dati identificativi per il conseguimento della finalità perseguita; in quest'ottica appare urgente la diffusione di adeguato *software* per l'anonimizzazione degli atti;
- **operatività esclusiva all'interno del dominio giustizia:** l'uso di Copilot è consentito unicamente attraverso il *tenant* istituzionale del Ministero della giustizia, in considerazione delle garanzie di residenza dei dati in Italia e di assenza di addestramento di cui al paragrafo 3 che precede; è vietato l'uso di versioni *consumer* o di altri sistemi di intelligenza artificiale generativa non autorizzati dal Ministero;
- **supervisione umana obbligatoria e bloccante:** ogni *output* prodotto da Copilot deve essere verificato dal magistrato prima di qualsiasi utilizzo; nei flussi di lavoro strutturati (come quelli modellati sull'esperienza del Tribunale di Catania), i *checkpoint* di

supervisione umana devono essere obbligatori e bloccanti, impedendo la prosecuzione automatica del flusso in assenza di esplicita validazione;

- **utilizzo di *prompt* strutturati:** ove possibile, il magistrato o l’ufficio dovranno adottare un linguaggio di interrogazione strutturato che limiti lo spazio interpretativo del sistema e vincoli gli *output* ai soli documenti del fascicolo, riducendo il rischio di “*allucinazioni*”;
- **adeguata formazione:** il magistrato che utilizzi Copilot con atti giudiziari deve aver ricevuto adeguata formazione tecnica sulle caratteristiche del sistema, sui suoi limiti strutturali – in particolare sul fenomeno delle “*allucinazioni*” – e sulle tecniche di verifica degli *output*; la formazione è presupposto essenziale dell’uso corretto dello strumento.

5. La valutazione tecnica di Copilot

L’utilizzo di Copilot con gli atti giudiziari deve essere, comunque, ponderato dal singolo magistrato anche alla luce della ricognizione della STO del 29 aprile 2026.

Tale ricognizione ha infatti documentato, sulla base dell’esperienza maturata nelle sperimentazioni più avanzate – in particolare quelle condotte dal Tribunale civile di Catania e dalla Procura generale di Perugia – criticità strutturali di Copilot che il Consiglio ritiene necessario enunciare con chiarezza.

Microsoft 365 Copilot è un modello di intelligenza artificiale per finalità generali (*General purpose AI* – GPAI) ai sensi dell’art. 3, punto 63, dell’AI Act: non è progettato per operare nell’ambito specifico della funzione giudiziaria e non soddisfa in modo nativo i requisiti che tale funzione richiede. In particolare:

- **carenza di *grounding* documentale:** il sistema tende a inserire dati non verificati nella costruzione di informazioni riepilogative, senza garantire il corretto collegamento tra il contenuto prodotto e le fonti effettivamente disponibili; nel contesto giudiziario, ciò compromette l’affidabilità complessiva del prodotto informativo;
- **“*allucinazioni*”:** il sistema può generare contenuti presentati come reali pur non fondati su riscontri documentali, anche quando operante su un *corpus* documentale chiuso e predefinito. La ricognizione della STO del 29 aprile 2026 documenta, quale esempio emblematico, l’inserimento da parte di Copilot di un riferimento a un Comune inesistente nel corso di una attività di catalogazione di elenchi di beni immobili svolta in ambiente istituzionale protetto, su documentazione previamente trattata con OCR: il sistema aveva ricevuto istruzioni esplicite di limitarsi ai soli documenti messi a

disposizione, e ciononostante ha prodotto il riferimento errato senza segnalarlo come incerto. La medesima ricognizione documenta inoltre – quale criticità strutturale generale di Copilot – l’inserimento di collegamenti ipertestuali fittizi in luogo di riferimenti effettivamente verificabili;

- **mancata segnalazione dei limiti informativi:** lo strumento tende a fornire risposte conclusive anziché segnalare esplicitamente i limiti incontrati nella fase di acquisizione dei dati, colmando automaticamente le lacune attraverso inferenze non supportate da evidenze documentali;
- **posizione di svantaggio della magistratura:** a fronte di un modello generalista come quello fornito dal Ministero, i professionisti del diritto dispongono spesso di sistemi specificamente dedicati al settore giuridico, con adeguate garanzie di tracciabilità e ancoraggio alle fonti.

Il Consiglio ribadisce, pertanto, che Microsoft 365 Copilot, nella sua configurazione *standard*, non costituisce la soluzione strutturale adeguata per l’uso dell’intelligenza artificiale nella giustizia e che la funzione giudiziaria richiede sistemi di intelligenza artificiale dedicati, progettati *ab origine* per il dominio giuridico, dotati di *governance* specifica, tracciabilità delle fonti, verificabilità degli *output* e possibilità di controllo *ex post* delle elaborazioni effettuate.

6. Il quadro normativo europeo: la proposta di proroga dell’AI Act

Le raccomandazioni consiliari dell’8 ottobre 2025 avevano individuato nell’agosto 2026 la scadenza entro cui il quadro europeo di certificazione dei sistemi ad alto rischio sarebbe divenuto operativo, rendendo obbligatorio l’uso esclusivo di sistemi conformi (cd. a marcatura CE) per le attività di cui all’allegato III dell’AI Act, tra cui l’amministrazione della giustizia.

Il Consiglio prende atto che, in data 7 maggio 2026, il Consiglio dell’Unione Europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio nell’ambito del cd. *Digital Omnibus on AI*, che posticipa di 16 mesi — dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027 — l’entrata in vigore degli obblighi per i sistemi ad alto rischio autonomi classificati nell’allegato III (categoria che ricomprende espressamente i sistemi destinati all’amministrazione della giustizia). L’accordo è provvisorio e deve ancora essere formalmente adottato dalle istituzioni europee competenti.

Il rinvio riflette un dato tecnico oggettivo: le specifiche tecniche armonizzate su cui i fornitori avrebbero dovuto basarsi per dimostrare la conformità dei propri sistemi non sono state completate e la Commissione europea deve ancora provvedere all’emanazione delle linee guida di classificazione ai sensi dell’art. 6 dell’AI Act (originariamente previste per febbraio 2026).

In assenza di tali strumenti tecnici, imporre gli obblighi di conformità alla data originaria avrebbe significato richiedere agli operatori di costruire un’architettura di conformità rispetto a *standard* non ancora esistenti.

Il Consiglio ritiene, tuttavia, che tale rinvio non modifichi la sostanza delle cautele raccomandate, né attenui l’urgenza di dotarsi di strumenti dedicati, per tre ragioni concorrenti: in primo luogo, i principi di legalità, trasparenza, autonomia decisionale e protezione dei dati che governano l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito giudiziario trovano il loro fondamento nei principi costituzionali e nelle garanzie del giusto processo, indipendentemente dalle scadenze regolamentari europee; in secondo luogo, la nuova scadenza del 2 dicembre 2027 è stata indicata come definitiva (avendo le istituzioni europee segnalato con chiarezza che non sarà oggetto di ulteriori proroghe); in terzo luogo, il tempo aggiuntivo deve essere utilizzato produttivamente per costruire l’infrastruttura tecnica e organizzativa necessaria, non per differire gli sforzi di adeguamento.

7. La necessità di una intelligenza artificiale dedicata alla giustizia

Il Consiglio prende atto che Microsoft 365 Copilot rappresenta lo strumento messo a disposizione dal Ministero in assenza di un sistema di intelligenza artificiale progettato specificamente per le esigenze della funzione giudiziaria. Tale assenza pone, tuttavia, la magistratura in una posizione di sistematico svantaggio rispetto agli altri operatori del diritto, i quali dispongono già di strumenti dedicati al settore giuridico.

Ad avviso del Consiglio rimane necessario:

- **l’adozione di una *suite* di intelligenza artificiale dedicata alla funzione giudiziaria:** si auspica che l’approccio “*multimodello*” avviato dal Ministero evolva, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni europee sui sistemi ad alto rischio, verso l’adozione di una *suite* di intelligenza artificiale progettata *ab origine* per operare all’interno di *workflow* giuridici formalizzati, con regole stringenti in materia di gestione e protezione dei dati, tracciabilità delle fonti, possibilità di controllo e verifica *ex post*;
- **l’istituzione della *sandbox* regolatoria congiunta:** il Consiglio chiede di procedere all’istituzione, d’intesa con il Consiglio stesso, della *sandbox* regolatoria congiunta per la sperimentazione controllata di sistemi di intelligenza artificiale destinati all’uso giudiziario, in attuazione di quanto previsto dalle raccomandazioni dell’8 ottobre 2025;
- **la condivisione e la capitalizzazione delle sperimentazioni avanzate:** il Consiglio valuta favorevolmente le sperimentazioni in atto presso il Tribunale di Catania e la

Procura generale di Perugia, quale fattivo contributo al migliore adattamento dell'applicativo Copilot alle esigenze della funzione giudiziaria, auspicando che ne siano presto autorizzate altre e che i risultati vengano messi a disposizione di tutti gli uffici giudiziari come modelli replicabili e base per la progettazione della suite dedicata. Si ribadisce, inoltre, che il Consiglio – anche eventualmente intervenendo sul suo regolamento – potrà “*avvalersi di un gruppo tecnico multidisciplinare permanente, eventualmente anche con esperti esterni, incaricato di svolgere attività di valutazione indipendente dei sistemi, di elaborare criteri metodologici condivisi per il controllo degli impieghi di IA*”, e che, pertanto, si riserva di adottare ulteriori delibere di aggiornamento delle presenti raccomandazioni all’esito dell’iter legislativo europeo relativo al *Digital Omnibus on AI* e in ragione dei progressi registrati nell’attuazione degli impegni ministeriali sopra indicati.

8. Raccordo con le raccomandazioni consiliari dell’8 ottobre 2025

Le integrazioni conseguenti all’odierno aggiornamento si raccordano con le raccomandazioni dell’8 ottobre 2025 nel modo seguente:

— **il paragrafo 3 delle raccomandazioni** (dedicato a “*La legge approvata in Parlamento e l’ambito dell’intervento consiliare*”) è integrato con la precisazione che la scadenza del 2 agosto 2026 per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III è stata posticipata al 2 dicembre 2027 in forza dell’accordo provvisorio sul *Digital Omnibus on AI* del 7 maggio 2026, fermo restando che i principi ivi enunciati conservano piena validità indipendentemente dalle scadenze regolamentari;

— **il paragrafo 4 delle raccomandazioni** (dedicato a “*Le Raccomandazioni del Consiglio*”) è integrato come segue.

Con riferimento agli **usi consentiti**, l’elenco di cui al paragrafo 4 delle raccomandazioni è confermato e ampliato. Sono ammessi, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 del presente documento, i seguenti usi di Microsoft 365 Copilot, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. ricerche dottrinali e supporto alla consultazione di banche dati;
2. sintesi di provvedimenti ostensibili e contributi dottrinali per finalità di classificazione e archiviazione tematica;
3. supporto all’organizzazione e alla gestione degli uffici giudiziari: *report* statistici, analisi di conformità tra programmi di gestione e dati di registro, redazione di bozze di relazioni su incarichi direttivi e semidirettivi, gestione dei calendari d’udienza;

4. supporto agli uffici cd. “*affari semplici*” per attività seriali e a bassa complessità giuridica;
5. revisione linguistica e stilistica di testi;
6. produzione di tabelle, grafici e materiali illustrativi;
7. traduzione assistita di testi giuridici, con verifica umana obbligatoria;
8. classificazione e categorizzazione degli atti processuali per tipologia e funzione;
9. analisi strutturata del contenuto degli atti delle parti ai fini della ricostruzione delle posizioni processuali;
10. sintesi documentale di atti giudiziari, per finalità di classificazione e archiviazione tematica;
11. confronto tra posizioni processuali delle parti, ai fini della individuazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*;
12. compilazione assistita di atti standardizzati e di moduli (quali i mandati di arresto europeo), con supervisione e completamento obbligatori da parte del magistrato.

I punti da 1 a 7 erano già previsti dalle raccomandazioni dell’8 ottobre 2025; i punti da 8 a 12 costituiscono le nuove attività ammesse dal presente aggiornamento in ragione delle garanzie tecniche acquisite.

Con riferimento agli **usi non consentiti**, rimangono in ogni caso esclusi dall’uso di strumenti di intelligenza artificiale:

1. la formulazione del dispositivo e l’affidamento della redazione dei provvedimenti giurisdizionali;
2. l’uso di sistemi di intelligenza artificiale generativa non autorizzati dal Ministero della giustizia e al di fuori del sistema giustizia.

— **il paragrafo 6 delle raccomandazioni** (dedicato a “*I rapporti con gli altri organi istituzionali*”) è integrato con i contenuti della sezione 7 del presente documento.

Per ogni profilo non espressamente modificato dal presente documento, continuano ad applicarsi integralmente le raccomandazioni consiliari dell’8 ottobre 2025.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di approvare l’aggiornamento delle raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia, adottate con delibera dell’8 ottobre 2025, nei termini di cui in parte motiva.